PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1854 di giovedì 10 gennaio 2008

# L'assicurazione per le casalinghe: obblighi e vantaggi

***Ogni anno in Italia avvengono 3.500.000 infortuni in casa, di cui 8.000 mortali: quasi il 40% delle casalinghe ha avuto un incidente. L'inail rilancia l'assicurazione contro gli infortuni domestici, il cui pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio.***

Pubblicità

Ogni anno in Italia avvengono 3.500.000 infortuni domestici, di cui 8.000 mortali. Si stima che il 40% delle casalinghe abbia avuto un incidente in casa.

Lo Stato ha quindi promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:
? la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso una adeguata campagna di informazione;
? l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico. Si tratta sostanzialmente di una polizza "grandi rischi" che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

L'assicurazione Inail per casalinghe, la cui iscrizione è diventata obbligatoria dal primo marzo 2001, è rivolta alle persone tra i 18 ed i 65 anni che svolgono lavoro domestico in maniera non occasionale.

Il costo annuale dell'assicurazione è 12,91 euro deducibili ai fini fiscali, ed è a carico dello Stato per le persone che hanno un reddito personale lordo non superiore 4.650 euro l'anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non oltrepassa i 9.300 euro annui. Il versamento del premio deve avvenire entro e non oltre il **31 gennaio**.

Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Per maggiori informazioni consultare la sezione specifica sull'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico del sito INAIL e l'opuscolo "Ho un lavoro grande come una casa. La mia.".

**---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----**

**La tutela assicurativa**
Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico: cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata alla pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano una serie di attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, etc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine di ricorrere al "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti...) sono coperti dall'assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Si ha diritto al risarcimento solo se l'invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 o al 33% per quelli occorsi fino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono indennizzati gli infortuni:
? dai quali derivi esclusivamente una invalidità temporanea;
? che danno origine ad una invalidità permanente inferiore al 27%;
? avvenuti fuori dal territorio nazionale;
? avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico.

Solo il pagamento del premio, o l'autocertificazione di esonero in caso di pagamento da parte dello Stato, danno diritto alla liquidazione della rendita.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**www.puntosicuro.it**